PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Priorità: 2. Trasformazione green e transizione ad un modello di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'efficienza energetica, alle risorse rinnovabili e alle economie circolari

cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Obiettivo specifico: 2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

Azione 2.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche

Bando

Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche riservato alle Province, alla Città Metropolitana di Genova, ai Comuni liguri con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti inclusi quelli delle aree interne approvate e riconosciute dalla SNAI, alle agenzie ed aziende regionali, alle autorità di sistema portuale, agli enti parco, alle camere di commercio

Quinta edizione

Approvato con Decreto del Direttore Generale n. 7542 del 23 ottobre 2026

1. Obiettivi

In attuazione dell'Obiettivo specifico: 2.1. "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" - Azione 2.1.1 – "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche" del PR FESR Liguria 2021-2027, il bando si propone di ridurre il fabbisogno energetico e le emissioni inquinanti degli edifici pubblici.

2. Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di finanziamento:
 - le Province
 - la Città Metropolitana di Genova
 - i Comuni liguri fino a 40.000 abitanti compresi i Comuni appartenenti alle aree interne approvate e riconosciute dalla Strategia Nazionale Aree Interne Imperiese, Val Fontanabuona, Valle Bormida Ligure, Valle Scrivia, Valli dell'Antola e del Tigullio, Beigua-Sol, Alta Valle Arroscia e Val di Vara[1];
 - le agenzie regionali e le aziende pubbliche di servizi alla persona della Regione
 - le autorità di sistema portuale
 - gli enti parco;
 - le camere di commercio.
2. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento. Qualora pervengano più domande da parte di uno stesso soggetto, verrà ritenuta ammissibile solo quella pervenuta per prima secondo l'ordine cronologico di inoltro. In caso di più domande spedite nella stessa data, si procederà ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 10, comma 1. Possono presentare domanda anche i soggetti beneficiari di contributi concessi a valere su precedenti bandi della medesima azione e sui bandi dell'azione 5.2.1, purché per interventi su immobili diversi da quelli già finanziati.
3. Nella domanda possono essere contemplati più interventi, a condizione che la sommatoria degli stessi non abbia un valore inferiore a quello indicato al punto 7 del paragrafo 4.

[1] Per l'elenco dei comuni delle aree interne si rimanda al sito web di Regione Liguria.

3. Localizzazione

1. Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere realizzati nel territorio della Regione Liguria e riguardare edifici di proprietà delle autorità pubbliche, esclusi gli edifici di edilizia sociale di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 22 aprile 2008.

4. Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili interventi relativi all'efficientamento energetico degli edifici pubblici, o loro porzioni autonome, esistenti, ad uso pubblico (ovvero per l'accesso universale ai quali non sia previsto alcun titolo oneroso), di proprietà o, purché di proprietà pubblica, nella disponibilità dei soggetti beneficiari di cui al paragrafo 2. In caso di contratti, accordi, protocolli, convenzioni, può presentare domanda di contributo il soggetto beneficiario di cui al paragrafo 2 cui siano demandati, in virtù dei medesimi, gli interventi di manutenzione straordinaria. Nel caso di edifici il cui titolo di disponibilità sia diverso dalla proprietà, la durata residua della disponibilità deve essere pari ad almeno 10 anni a partire dalla data di avvio dei lavori.
2. Sono ammessi anche interventi già avviati a far data dal 29 maggio 2026 e per i quali, al momento della presentazione della domanda, sussistano lavorazioni ancora materialmente da eseguire e non sia stato rilasciato il certificato di ultimazione lavori.
 Ai fini del presente bando:
 - l'avvio coincide con l'affidamento per la redazione della diagnosi energetica al professionista, qualora esposta per il finanziamento, o in alternativa con la data del primo titolo di spesa per intervento compreso nella diagnosi precedente;
 - la conclusione coincide con il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori di cui al DM Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, art. 12, corredato dall'APE ex post attestante l'aumento di classe a seguito dell'intervento eseguito.
3. Non sono ammissibili a contributo interventi su edifici di nuova costruzione o su ampliamenti.
4. Gli interventi proposti devono ottenere una prestazione energetica globale tale da consentire su ciascun edificio o sua porzione autonoma su cui si interviene:
 - il miglioramento di almeno una classe energetica;
 - un risparmio di almeno il 30% dell'energia primaria globale.
5. Gli interventi devono riguardare edifici dotati (ex ante), ciascuno, di attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità, redatto e registrato sul sistema informatico degli attestati di prestazione energetica della Regione Liguria (SIAPEL) in conformità alla normativa vigente, o in alternativa di una simulazione di APE *ante operam* limitatamente ai casi in cui siano già stati svolti interventi ammissibili e nei casi di azioni su porzioni di immobili, ai fini della verifica del confronto con APE *post operam*.

6. Gli edifici, o loro porzioni, oggetto dell'intervento devono avere le seguenti caratteristiche:
 - destinazione d'uso non residenziale
 - di proprietà e uso pubblico
 - essere in uso
 - qualora il sito di intervento ricada all'interno di aree mappate dalla vigente pianificazione di bacino come frana attiva o quiescente oppure in classe P3, P2 o P1 dal vigente PGRA, gli interventi proposti dovranno essere compatibili con la disciplina di attuazione urbanistica dei suddetti Piani.
7. L'importo complessivo di ciascuna domanda non può comportare un investimento inferiore a:
 a) 150.000,00 euro per le Province, la Città Metropolitana di Genova, i Comuni liguri fino a 40.000 abitanti esclusi quelli inseriti nelle aree interne, le agenzie regionali e le aziende pubbliche di servizi alla persona della Regione, le autorità di sistema portuale, gli enti parco, e le camere di commercio;
 b) 50.000,00 euro per i Comuni appartenenti alle aree interne approvate e riconosciute dalla Strategia Nazionale Aree Interne Imperiese, Val Fontanabuona, Valle Bormida Ligure, Valle Scrivia, Valli dell'Antola e del Tigullio, Beigua-Sol, Alta Valle Arroscia e Val di Vara e per i comuni con popolazione inferiore ai 2 mila abitanti;
8. Gli interventi, per ciascun edificio, devono essere corredati da
 - progetto di fattibilità tecnico-economica redatto e approvato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (art. 41; allegato I.7 sezione II);
 - ogni autorizzazione, assenso, nulla-osta, concessione, parere rilasciati dagli enti competenti, ove necessari se disponibili;
 - diagnosi energetica asseverata, redatta secondo le normative tecniche CEI UNI EN 16247 parte 1 (requisiti generali) e CEI UNI EN 16247 parte 2 (Edifici); la metodologia di calcolo per le valutazioni energetiche deve essere conforme alla norma UNI 11300; si precisa che gli interventi proposti devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita sulla base dei dati di consumo dei due anni precedenti la presentazione della domanda, solo se disponibili e se l'edificio nel periodo predetto era già nella disponibilità del proponente; in caso di destinazioni d'uso precedenti diverse da quella di progetto la diagnosi dovrà individuare interventi di efficientamento energetico su una struttura che virtualmente, anche nello stato di fatto, avesse destinazione d'uso pari a quella post-intervento.
 - APE o simulazione di APE ai sensi del paragrafo 4 c. 5.
9. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine assegnato nel provvedimento di concessione del contributo, sulla base del cronogramma proposto in sede di presentazione della domanda, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. L'aggiudicazione dei lavori e delle forniture, sotto il profilo amministrativo e contabile, deve comunque avvenire inderogabilmente entro il 31 luglio 2027, pena la revoca totale del contributo.

5. Dotazione finanziaria

1. Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 7.000.000 di euro, che potrà essere eventualmente successivamente integrata.

6. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili solo le spese pagate dai beneficiari connesse all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e basate sul prezziario regionale in materia di lavori pubblici riferite ad iniziative avviate a far data dal 29 maggio 2026.
2. In particolare, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
 a) coibentazione dell'involucro edilizio;
 b) sostituzione dei serramenti;
 c) realizzazione di pareti ventilate;
 d) eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento dell'amianto;
 e) realizzazione di giardini verticali o tetti verdi;
 f) realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti;
 g) acquisto e installazione di sistemi schermanti, per la protezione dalla radiazione solare;
 h) ristrutturazione dell'impianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore, inclusi i terminali di emissione e gli apparati connessi; sono esclusi impianti termici alimentati a gas, mentre sono ammesse le quote non alimentati a gas di impianti ibridi;
 i) acquisto e installazione di impianti solari termici o di altro impianto alimentato da fonte rinnovabile solo per autoconsumo, nei limiti del 20% del valore della somma degli importi lordi ammissibili di opere, impianti e forniture stimati per la base di appalto, comprensivi di oneri per la sicurezza e I.V.A.; sono ivi inclusi interventi di ottimizzazione delle falde e delle coperture ai fini dell'ottimizzazione della posa e dell'orientamento di pannelli fotovoltaici per le sole porzioni interessate dagli stessi e comunque a condizioni che tali interventi non si configurino come interventi di consolidamento o restauro;
 j) installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell'edificio;
 k) efficientamento del sistema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es. ascensori o scale mobili) interni o relativi alle pertinenze dell'edificio;

l) realizzazione rete di teleriscaldamento diretta esclusivamente all'autoconsumo (non ammissibili utenze terze rispetto all'Ente beneficiario);
m) oneri di sicurezza;
n) imprevisti e accantonamenti per adeguamento prezzi, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente pubblicazioni di procedure di gara e avvisi sui risultati, qualora non recuperabili da parte del beneficiario;
o) commissione giudicatrice, contributo ANAC;
p) imposta di registro e ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, limitatamente ai soggetti per cui tale onere non è recuperabile;
q) diagnosi energetica dell'edificio;
r) attestato di prestazione energetica (APE) dell'edificio realizzato a ultimazione dei lavori di efficientamento energetico;
s) spese tecniche (progettazione, contabilizzazione, direzione e assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivo ammissibile (totale voci da a ad p) del quadro economico di progetto), e fatti esclusi gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici;
t) costi indiretti dell'operazione fino al 7% dei costi diretti ammissibili ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Reg. (UE) 1060/2021; si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti dall'ente per spese generali;
u) consulenze specialistiche, indagini preliminari e studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto;
v) IVA, qualora non recuperabile da parte del soggetto beneficiario:
w) attività connessa agli obblighi informativi ai sensi di quanto disposto dall'art 50 - *Responsabilità dei beneficiari* del Reg. (UE) 1060/2021 e dall'Allegato IX del medesimo regolamento;
x) importi liquidati dal beneficiario per sanare le inottemperanze contributive di un aggiudicatario di un contatto pubblico.

3. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
4. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione. Potranno essere accolte da Fi.L.S.E. S.p.a., in qualità di gestore della misura, richieste di modifica dell'intervento a condizione che:
 a. prevedano interventi e/o tipologie di spesa ammissibili;

b. non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento anche in termini di rispetto delle tempistiche di completamento dello stesso.

Sono ammesse varianti in corso d'opera e varianti suppletive.

Le richieste di modifica, debitamente motivate e documentate, dovranno essere inoltrate a Fi.l.s.e S.p.a che le valuterà entro 20 giorni dal ricevimento. Qualora siano necessarie integrazioni, il termine sarà sospeso fino alla loro acquisizione.

5. Nella documentazione da allegare alla richiesta di cui al c. 4 dovrà essere contenuta una relazione tecnica, illustrativa delle motivazioni della modifica, che dia atto dell'equivalenza del risparmio energetico conseguito a seguito della modifica stessa, o incrementi con riferimento al risparmio energetico globale, e comunque che garantisca il raggiungimento dell'obiettivo minimo di riduzione.
6. La diagnosi energetica ex-ante e le spese tecniche necessarie alla progettazione degli interventi saranno ammissibili solo in caso di effettiva realizzazione degli interventi contemplati.
7. I beneficiari del contributo devono garantire, almeno per la durata di 5 anni decorrenti dalla data del pagamento e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità dell'intervento finanziato con il presente bando. Garantire la stabilità dell'intervento significa che il beneficiario del contributo nel suddetto periodo:
 - non deve cedere o alienare a terzi i beni finanziati con il presente bando;
 - non deve apportare delle modifiche sostanziali al progetto che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

7. Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima:
 - dell'80% della spesa ammessa di cui al paragrafo 6 per i comuni con popolazione inferiore ai 2 mila abitanti e i Comuni appartenenti alle aree interne approvate e riconosciute dalla Strategia Nazionale Aree Interne Imperiese, Val Fontanabuona, Valle Bormida Ligure, Valle Scrivia, Valli dell'Antola e del Tigullio, Beigua-Sol, Alta Valle Arroscia e Val di Vara;
 - del 70% della spesa ammessa di cui al paragrafo 6 per le Province, la Città Metropolitana di Genova, i Comuni liguri fino a 40.000 abitanti le agenzie regionali e le aziende pubbliche di servizi alla persona della Regione, le autorità di sistema portuale, gli enti parco e le camere di commercio.
2. In ogni caso il contributo concesso per ciascuna domanda presentata non può superare l'importo massimo di euro 1.000.000,00.

3. I contributi concessi a valere sul presente bando non sono cumulabili con quelli di altro fondo o strumento dell'Unione o dello stesso fondo FESR, nell'ambito di un altro programma e del PNRR per il medesimo intervento, fatta eccezione per il conto termico concesso dal GSE, salvo il divieto di doppio finanziamento.

8. Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "*Bandi on line*" dal sito internet www.fidal sito *filseonline.regione.liguria.it*, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa. La domanda è corredata dall' Informativa sulla privacy di cui all' art. 13 del Reg. UE 679/16.
2. La finestra temporale per la presentazione dei progetti va dalle ore 8:30 del 10 novembre 2026 alle ore 17.30 del 24 novembre 2026. Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 00.00 alle ore 23.59 (salvo festività). Nell'ultimo giorno di apertura le domande potranno essere presentate entro le ore 17.30. La finestra off-line apre dalle ore 10.00 del 04 novembre 2026 fino alle ore 8.29 del 10 novembre 2026.
3. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
4. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
5. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti il richiedente e Fi.L.S.E. S.p.a. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

9. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema "bandi on line", e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

1. relazione illustrativa dell'intervento proposto, che espliciti tra l'altro la superficie utile calpestabile espressa in mq, dell'edifico pubblico che consegue una migliore prestazione energetica secondo i parametri di cui al paragrafo 4 comma 4.

2. diagnosi energetica asseverata redatta secondo quanto previsto al comma 8 del paragrafo 4, recante:
 a. l'indicazione della diminuzione del fabbisogno annuale di energia primaria previsto a seguito dell'intervento, espresso in MWh/anno;
 b. l'indicazione del valore della diminuzione annuale dei gas a effetto serra espresso in tonnellate di CO2 equivalente/anno;
3. progetto di fattibilità tecnico-economica (o progetto esecutivo se già disponibile), redatto ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici, contenente la documentazione prevista dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207, corredato da ogni autorizzazione, assenso, nulla-osta, concessione, parere rilasciati dagli enti competenti, dove necessari se disponibili;
4. copia della deliberazione esecutiva degli organi competenti dell'Ente richiedente, di:
 a) approvazione degli interventi previsti e del progetto nel livello disponibile;
 b) assunzione dell'impegno di partecipazione finanziaria pari all'ammontare di spesa non coperta dal contributo del PR FESR 2021-2027;
 c) eventuale dichiarazione attestante che l'onere I.V.A. non è recuperabile;
5. cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi necessarie dall'avvio al collaudo;
6. Attestazione da parte del responsabile unico del procedimento comprovante che l'edificio:

a) in relazione all'intervento sia compatibile a quanto previsto con la disciplina di cui al c. 6 del paragrafo 4, ultimo trattino.
b) abbia destinazione non residenziale;
c) sia di proprietà pubblica del soggetto beneficiario di cui al c. 1 del paragrafo 2 o di proprietà pubblica nella disponibilità del soggetto beneficiario di cui al c. del paragrafo 2 nei termini di cui al c. 1 del paragrafo 4;
d) sia in uso o debba essere rimesso in uso;
e) che non sia nuovo o un ampliamento;
f) non essere oggetto di demolizione e ricostruzione.

7. Dichiarazione da parte del Legale Rappresentante che per il medesimo intervento non sono stati concessi contributi non cumulabili ai sensi del paragrafo 7 c. 3.;
8. Dichiarazione da parte del Legale Rappresentante che garantisca l'esecuzione dell'intervento, anche già avviato, nel rispetto dei principi trasversali di cui all'art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060;
9. Dichiarazione da parte del responsabile dell'area finanziaria in merito alla disponibilità finanziaria delle risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti.
10. APE o simulazione di APE ai sensi del paragrafo 4 c. 5.

10. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da Fi.L.S.E. S.p.a. con procedura valutativa a graduatoria, stabilita sulla base dei punteggi di cui alla seconda fase valutativa e che sarà scorsa fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della l.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011, e dovrà completarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria. Saranno tuttavia ammessi, su richiesta del gestore, documenti giustificativi, esplicativi e probanti degli stati dichiarati e della documentazione prodotta. Ai fini istruttori la diagnosi asseverata è verificata soltanto in quanto documento obbligatorio.
4. In caso di esito negativo, Fi.L.S.E. S.p.a., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 56 /2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
5. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
6. Le domande saranno selezionate in due fasi al fine di valutare:
 a) L'ammissibilità della domanda;
 b) Il merito del progetto proposto a finanziamento.

I. ***Prima Fase:*** Valutazione di ammissibilità

Si precisa che i criteri relativi alla fase di valutazione della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di ammissibilità della medesima; in questa prima fase l'istruttoria, completamente in capo al gestore della misura, sarà tesa a verificare:

a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
b) la completezza e regolarità della documentazione allegata;

c) la tipologia e localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
d) i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
e) i requisiti oggettivi prescritti dal bando in relazione all'edificio su cui si interviene e rispetto all'obbligo di un risparmio in termini di EPgl (Energia primaria globale) di almeno il 30% rispetto all'ex-ante, documentato da un APE *post operam* con aumento di almeno una classe rispetto a quello di cui alla lettera f);
f) la presenza dell'APE *ante operam* in corso di validità o della sua simulazione;
g) la presenza della diagnosi energetica che giustifichi gli interventi proposti;
h) il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
i) il rispetto della normativa in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili negli edifici;
j) la coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto di VAS del PR FESR, con riferimento al DNSH, riportati nell'allegato 1 al presente bando;
k) il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile di cui al paragrafo 4 c. 7, quantificato a seguito della verifica da parte di Fi.L.S.E. S.p.A. rispetto all'ammissibilità delle spese;
l) la coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del PR FESR 2021-2027;
m) la garanzia che gli interventi selezionati rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuiti a una tipologia di intervento selezionato nel rispetto di quanto previsto dall'art 73 del Regolamento (UE) 2021/1060;
n) il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia (DM 23 giugno 2022);
o) il rispetto della normativa in materia di edilizia e delle NTC 2018 (Norme tecniche per le costruzioni), dove applicabili;
p) la coerenza con le strategie regionali in campo energetico ed in materia di qualità dell'aria;
q) la coerenza degli interventi rispetto alla pianificazione comunale e sovracomunale;
r) dove necessario, il rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
s) la coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti, riportate all'allegato 2 al presente bando;

Superata la verifica, Fi.L.S.E. S.p.a. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
Le domande ritenute ammissibili in prima fase, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai requisiti di seguito indicati.

II. *Seconda Fase:* Valutazione del merito del progetto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Qualità tecnica dell'intervento proposto in termini di: - definizione degli obiettivi; - qualità delle tecnologie introdotte e delle procedure di attuazione dell'intervento; - qualità dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell'intervento.	Alta Media Bassa Nulla	4 3 2 0
2	Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto (A)	Alta (tempo di ritorno < 15 anni) Media (tempo di ritorno > o = 15 anni < 20 anni) Bassa (tempo di ritorno > o = 20 anni)	3 2 1
	Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto (B)	Partecipazione finanziaria del richiedente in percentuale superiore al minimo previsto rispetto al costo totale ammesso Si (> o = 50%) Si (> 30% < 50%) No	 2 1 0
3	Livello di cantierabilità, coerenza del cronoprogramma e tempi di realizzazione dell'intervento dalla concessione del contributo	Alto (progetto che si conclude entro il 31 agosto 2027) Medio (progetto che si conclude entro il 20 settembre 2027) Basso (progetto che si conclude entro il 31 dicembre 2027	8 5 0
4	Applicazioni di Sistemi di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione degli impianti tecnologici dell'edificio al fine di ottimizzare l'uso dell'energia	Si No	3 0

5	Confronto fra classe energetica dell'edificio *ante operam* e realizzazione *post operam*	Miglioramento di più di una classe Miglioramento di una classe	3 0
6	Valutazione della maggior riduzione del fabbisogno energetico	Passaggio da classe G, F , E a classe superiore Passaggio da classe D, C, B a classe superiore Passaggio da classe A1, A2, A3 a classe superiore	5 3 1
7	Riduzione delle emissioni di CO_2 complessive dell'edificio	superiore al 50% tra il 30% e il 50%	3 2
8	Valutazione del maggior consumo energetico	Alto Basso	2 1

III. Criteri premiali in caso di pareggio

In caso di parità di punteggio al termine della II fase valutativa, sono applicati i seguenti criteri premiali per la definizione della graduatoria:

1	Analisi dell'efficacia dell'intervento in relazione al costo dell'investimento inteso come rapporto costo/risparmio energetico	Efficacia dell'intervento €/KWh/mq sulla media dei progetti presentati Alta Media Bassa	 5 3 1
2	Sinergia dell'intervento con Programmi di rigenerazione e/o riqualificazione urbana già in atto	SI NO	1 0

3	Presenza del Piano Energetico Comunale, Piano d'azione per l'energia sostenibile (e il clima) o Sistema di Gestione dell'Energia ISO 50001	SI NO	1 0
4	Previsione di attivazione di partenariati o progetti in relazione alla programmazione interregionale, transfrontaliera e transnazionale di sviluppo sostenibile del territorio	Su progetti presentati Su progetti da presentare	2 0
5	Ricorso a soluzioni circolari, di materiali edili sostenibili, di tecniche di bioedilizia	SI NO	1 0

In caso di ulteriore parità a seguito dell'assegnazione dei criteri premiali, sarà anteposto il progetto che prevede l'efficientamento di una superficie maggiore.

7. I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
8. Fi.L.S.E. S.p.a., concede agli aventi titolo il contributo, e comunica il termine per il completamento degli interventi in coerenza con i singoli cronoprogrammi presentati al momento della domanda di contributo. Nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili.
9. Nel caso in cui i fondi residui disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero contributo spettante al beneficiario, Fi.L.S.E. S.p.a. provvederà, fermo restando l'intervento proposto, a richiedere al beneficiario medesimo l'impegno a garantire la copertura finanziaria della quota mancante. In caso di risposta negativa, la domanda non sarà più ritenuta ammissibile e si passerà alla valutazione della successiva domanda ammissibile secondo l'ordine cronologico.
10. Entro la data fissata nel provvedimento di concessione i soggetti beneficiari devono provvedere all'inizio lavori degli interventi ammessi a contributo. Il responsabile del procedimento individuato dall'Ente deve comunicare e certificare l'avvenuto inizio.
11. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 49 comma 3 del Reg (UE) 1060/2021.

11. Erogazione dell'agevolazione

1. L'agevolazione sarà erogata, previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC), secondo le seguenti modalità:
 a) anticipo pari al 70% del contributo concesso, alla concessione del contributo da parte di Fi.L.S.E. S.p.a.;
 b) erogazione di un acconto, nella misura del 20% del contributo concesso, alla consegna dei lavori attestata dal verbale da inviare a Fi.L.S.E. S.p.a. unitamente alla presentazione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa alle procedure espletate ai fini degli interventi; in caso di lavori già consegnati al momento della concessione, le quote a) e b) sono erogate contestualmente;

c) saldo ad ultimazione dell'investimento, previa presentazione della documentazione finale di spesa.

2. Tutti i S.A.L. dovranno essere supportati dalle relative fatture quietanzate e/o dai relativi mandati di pagamento quietanzati.
3. Delle fatture e dei mandati di pagamento dovrà essere fornito l'elenco tramite download dal sistema SIRGILWEB.
4. La documentazione finale di spesa, diretta ad ottenere il saldo, dovrà essere presentata entro 60 giorni dal termine dell'intervento ammesso ad agevolazione; essa è costituita da:
 a) fatture debitamente quietanzate di tutte le spese ammesse, conformi alle vigenti leggi fiscali;
 b) copia del certificato di regolare esecuzione dell'opera o collaudo e dichiarazione attestante l'esito della verifica tecnico funzionale; in caso di deposito di collaudo provvisorio, il beneficiario si impegna a dare comunicazione della assunzione di carattere definitivo dello stesso secondo i tempi della norma.
5. L'erogazione delle quote di contributo è comunque subordinata alla verifica dell'avvenuto invio dei dati all'osservatorio regionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art.8, comma 4, della L.r. n.31/2007.

12. Obblighi dei beneficiari.

1. Il Beneficiario è l'unico responsabile della corretta attuazione dell'intervento cofinanziato.
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di istituire un fascicolo in formato digitale contenente tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento.
3. Il beneficiario deve:
 a) assicurare l'avvio e la completa attuazione dell'intervento come approvato, nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni tecnico economiche stabilite dal presente bando e in coerenza con eventuali prescrizioni tecniche, contenute anche in concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri atti comunque denominati;
 b) assicurare il rispetto, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'intervento finanziato, delle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore in materia di appalti e di concorrenza, in materia ambientale, sociale, di sicurezza e lavoro, nonché il rispetto delle disposizioni comunitarie sulle pari opportunità e non discriminazione e sviluppo sostenibile;
 c) svolgere, nel caso di affidamenti *in house*, un'istruttoria che ne giustifichi la scelta dal punto di vista della congruità economica, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 d) assicurare il principio di *"immunizzazione dagli effetti del clima"* inteso come un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al

primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050;

e) adottare un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, in riferimento all'articolo 74 comma 1 del Reg. (UE) 1060/2021, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
f) implementare sul portale SIRGILWEB, durante l'intero ciclo di attuazione dell'intervento in modo continuativo, via via che si verificano le condizioni (affidamenti incarichi, approvazioni livelli di progettazione, aggiudicazioni, modifiche, sospensioni, stati di avanzamento, pagamenti, ecc.), i dati finanziari, fisici e procedurali, corredati da tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile;
g) produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 60 giorni dal termine dell'intervento ammesso ad agevolazione;
h) garantire la stabilità dell'intervento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1060/2021, nei termini di cui al paragrafo 6 comma 7;
i) garantire l'ottemperanza degli obblighi di trasmissione di cui all'art.8 della L.r. n.31/2007
j) garantire l'indicazione su tutti i documenti di gara, prodotti a far data dalla concessione e riferiti all'intervento del PR FESR Liguria 2021-2027, dell'Asse, dell'obiettivo specifico, dell'Azione, del titolo dell'intervento, del Codice Unico di Progetto (CUP), del codice identificativo Gare (CIG), secondo le normative vigenti;
k) garantire l'indicazione su tutti i documenti di pagamento, prodotti a far data dalla concessione e riferiti all'intervento del PR FESR Liguria 2021-2027, del Codice Unico di Progetto (CUP), del codice identificativo Gare (CIG), secondo le disposizioni normative vigenti, oltre al rifermento al programma, all'Asse, all'obiettivo specifico, all'Azione, al titolo dell'intervento;
l) assicurare la pubblicità e l'informazione al pubblico secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 14.

4. Il Beneficiario, al fine di garantire un adeguato e costante livello informativo alla Fi.L.S.E. S.p.a., deve:
 a) comunicare tempestivamente l'avvio dell'intervento;
 b) comunicare tempestivamente qualsiasi evento o modifica che possa influire sulla realizzazione dell'intervento o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dal Bando;
 c) comunicare l'avvenuta ultimazione dei lavori, l'avvenuto espletamento delle procedure tecnico amministrative di collaudo e l'avvenuto pagamento di tutte le spese pertinenti
 d) comunicare l'eventuale rinuncia all'esecuzione dell'intervento;
 e) comunicare tempestivamente l'eventuale ottenimento per l'intervento finanziato di altre forme di incentivazione, cumulabili e non cumulabili con il sostegno di cui al presente bando, al fine della sua eventuale rideterminazione.

5. Tutta la corrispondenza con Fi.L.S.E. S.p.a. deve avvenire in formato digitale (pec).

13. Monitoraggio

1. Gli interventi finanziati dal PR FESR vengono sorvegliati e certificati sulla base delle modalità definite dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2021-2027 della Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE.
2. Il Sistema di Monitoraggio SIRGILWEB della Regione Liguria alimenta, attraverso uno specifico protocollo di colloquio, il Sistema Nazionale di Monitoraggio.
3. Il monitoraggio riguarda un corredo informativo per le varie tipologie di dati (finanziari, fisici e procedurali) di ogni singolo intervento finanziato.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di:
 a) rilevare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali inerenti ogni singolo intervento, assicurandone veridicità, affidabilità e coerenza;
 b) implementare in modo adeguato, completo, continuativo il Sistema di Monitoraggio regionale con i dati rilevati;
 c) validare gli stessi, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste.
5. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione del Programma PR FESR le informazioni e tutti i documenti ritenuti utili a tale scopo.
6. Il Beneficiario ha l'obbligo di conservare tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte di Fi.L.S.E. S.p.a. al Beneficiario medesimo.

14. Pubblicità e informazione rivolta al pubblico

1. In ordine al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, finalizzati ad assicurare nello specifico l'adeguata informazione nei confronti dell'opinione pubblica in merito alla natura comunitaria dei fondi con cui vengono realizzate le operazioni finanziate, il Beneficiario si impegna:
 a) al rispetto delle misure di informazione e comunicazione per il pubblico, secondo quanto disposto dall'art 50 - Responsabilità dei beneficiari del Reg. (UE) 1060/2021 e dall'Allegato IX del medesimo regolamento;
 b) a garantire che tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti nell'ambito delle operazioni finanziate dal PR FESR e rivolti al pubblico contengano l'emblema dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, il logo Coesione Italia e l'indicazione descrittiva del Fondo FESR, del Programma e dell'Asse;

c) a fornire all'Autorità di gestione e a Fi.l.s.e S.p.a. le opportune prove documentali dell'osservanza alle suddette norme e disposizioni;
d) a garantire la totale disponibilità dei materiali di comunicazione a favore delle istituzioni e degli organismi dell'Unione Europea.

15. Revoche

1. Fi.l.s.e S.p.a. provvede alla revoca, anche parziale, del contributo concesso e al recupero delle risorse eventualmente già erogate, nei seguenti casi:
a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
b) il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" anche a valere su fondi PNRR;
c) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
d) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per l'ammissibilità dell'iniziativa;
e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
f) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a FI.L.S.E. S.p.A. le spese dell'iniziativa.
2. Nel caso in cui l'intervento sia completato entro il termine previsto nel provvedimento di concessione dell'agevolazione o in quello di eventuale proroga (data dell'ultimo titolo di spesa ammesso), ma rendicontato oltre 60 giorni dal suddetto termine, la FI.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione concessa relativa ai titoli di spesa pagati successivamente ai termini di rendicontazione, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso; il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario per la restituzione del contributo.
4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.
5. A parità di raggiungimento degli obiettivi di prestazione energetica e superficie utile efficientata previsti dal progetto, il consuntivo di spese minore rispetto alla soglia di cui al paragrafo 4 c. 7 non è causa di revoca.

Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

16. Controlli

1. I competenti Organi Comunitari e Statali e la Regione potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

17. Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

ALLEGATO 1

Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significat harms, DNSH)

Il principio del "non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell’articolo 9 del Regolamento):

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
4. transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

In particolare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Regione Liguria nell’ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall’articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.

Nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).
Dall’analisi svolta, l’Azione 2.1.1 è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH, tuttavia relativamente all’obiettivo ambientale n. 4 - “Transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti”, di cui al citato art. 9 del reg. (UE) 2020/852, si potrebbe avere un impatto sul medesimo, dovuto al consumo di materie prime necessarie per gli interventi edilizi e alla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione. Tali effetti sono da mitigare attraverso l'applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) Edilizia, che prevedono misure per il recupero, il riutilizzo e la differenziazione per minimizzare i rifiuti destinati a smaltimento.

Il presente bando promuovendo interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici, aventi gli obiettivi di risparmio energetico e uso razionale dell’energia, contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Il Proponente è tenuto a compilare adeguatamente al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma https://filseonline.regione.liguria.it/ l’apposita sezione riferita agli “OBBLIGHI CONNESSI ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO “Do not significant harm” (DNSH)”

ALLEGATO 2

CONDIZIONI ABILITANTI

Le condizioni abilitanti sono requisiti necessari per garantire che l'attuazione del PR FESR 2021-2027 sia conforme al diritto dell'Unione Europea, assicurando l'efficacia e la qualità della programmazione.

Nella redazione del presente bando, sono stati rispettati i seguenti criteri applicabili a livello di procedura di attuazione del PR FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza del 01.12.2022:

- coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che elenca le misure di promozione dell'efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico del Paese;
- coerenza con la Strategia Nazionale di Ristrutturazione a lungo termine (Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48) per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, in linea con i requisiti della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), valutata nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 e che sottolinea come gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici siano prioritari per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.

Il Proponente è tenuto a compilare adeguatamente al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma https://filseonline.regione.liguria.it/ l'apposita sezione riferita alle "CONDIZIONI ABILITANTI".

ALLEGATO 3

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 19 del bando) Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in Via Fieschi 15 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO - Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato. La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando "Sostegno agli investimenti in innovazione per l'intermodalità e per le imprese che operano nelle aree integrate logistiche" nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi. La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando "Sostegno agli investimenti in innovazione per l'intermodalità e per le imprese che operano nelle aree integrate logistiche". Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali - Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati. Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

• ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa. Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di FI.L.S.E. S.p.A secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative. In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060. Regione e FI.L.S.E. S.p.A, inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati - In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E.. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio: informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato. In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità

previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento - Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto. Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati - Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamenti UE 2016/679 e 2021/1060. Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento. Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento. I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, 18 anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati - I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti: • Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo; • FI.L.S.E. SpA , sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, • Gli incaricati di FI.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili. Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

6.Trasferimento dei Dati all'Estero La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI:

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. In particolare:
a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni: • Finalità del trattamento, • Categorie di dati personali trattati, • Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; • Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; • Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; • L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per

l'interessato; • L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 19

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di: • ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi; • Revocare il proprio consenso, qualora previsto; • Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo. A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; energia@regione.liguria.it. Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta. L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa - La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

(luogo), il (data) (Firma dell'interessato)